

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO PER LA DISCIPLINA DI
INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE
UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' -**

**QUADRIENNIO NORMATIVO 2006/2009 -
PER LA PARTE ECONOMICA ANNO 2008**

Richiamati :

- a) la delibera di Giunta Municipale n. 143 del 27/12/2008 relativa alla quantificazione delle risorse decentrate variabili anno 2008;
- b) la determina del 1^ servizio - Risorse economiche e finanziarie - n. 13 del 04/05/2009 relativa alla quantificazione del fondo "risorse decentrate stabili 2008";
- c) l'ipotesi di accordo collettivo decentrato sottoscritto in data 27 maggio 2009;
- d) il parere favorevole dell'Organo di Revisione;
- e) la d.g.m. n. 107 del 4 giugno 2009, immediatamente esecutiva, di approvazione schema di contratto definitivo e autorizzazione alla sottoscrizione.

Le parti contraenti :

In rappresentanza dell'Amministrazione Comunale i Signori:

- DEODATI MICHELE Vice segretario - Presidente della delegazione trattante
- PALMIERI LORETTA Responsabile Servizio Ragioneria, Tributi e Personale
- SONORI MAURIZIO Responsabile Servizio Tecnico
- LAZZARI PATRIZIA Responsabile Servizio Polizia Municipale
- CORSOLINI M.SILVIA Responsabile Servizio Demografici

E, in rappresentanza delle R.S.U. Interne, i Signori:

- BERNARDI CLAUDIO C.G.I.L.
- MAZZA FIAMMETTA C.G.I.L.
- ZACCANTI STEFANO C.G.I.L.

E, in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali Territoriali, il Signor

- NEGRONI CARLO C.G.I.L.

Sottoscrivono definitivamente in data 04 giugno 2009 il presente contratto collettivo in sede decentrata in materia di trattamento economico accessorio per il quadriennio normativo 2006/2009 e parte economica esercizio 2008.

TIT. I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E DURATA

Il presente contratto disciplina le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2008, in applicazione dell'art. 5, comma 1 CCNL 01/04/1999 e s.m.i..

COPIA

La disciplina dei singoli istituti inerenti l'utilizzo delle risorse di cui al comma precedente, salvo diversa successiva disposizione normativa derivante dalla legislazione, dalla contrattazione collettiva nazionale o accordo tra le parti stipulanti il presente contratto o disposizioni normative nazionali relative alla materia, è da ritenersi valida per il biennio 2008/2009 mentre la quantificazione economica avverrà su base annuale .

Il presente contratto, nei limiti delle risorse complessive e di quelle destinate annualmente ai singoli istituti del salario accessorio, nonché per la disciplina delle modalità e dei criteri di utilizzo delle risorse, si intende prorogato fino alla sottoscrizione del successivo accordo che ne definirà per l'anno di riferimento i nuovi importi.

In applicazione dell'art. 17, comma 4 del CCNL 01/04/1999, non è nella disponibilità della parte pubblica assume decisioni unilaterali sulle materie disciplinate dal presente contratto.

Le indennità ed i compensi comunque denominati previsti dal presente contratto decentrato potranno essere erogate interamente solo in caso di rispetto del limite di spesa per il personale di cui all'art. 1 c. 562 o 557 della legge n.296 del 27 dicembre 2006 ; diversamente verranno erogate in forma ridotta con esclusione delle seguenti voci fisse e/o obbligatorie erogate mensilmente :

- a) **Progressione economica**
- b) **Indennità di comparto**
- c) **Indennità di rischio**
- d) **Indennità di turnazione**
- e) **Indennità di progettazione e direzione lavori legge 109/94 .**

ART. 2 – INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLE CLAUSOLE CONTROVERSE

Nel caso in cui sorgano controversie sull'interpretazione di legittime clausole contenute nel presente contratto, le parti si incontrano entro 30 gg a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definire consensualmente il significato. L'eventuale accordo di interpretazione autentica sostituisce fin dall'inizio della vigenza la clausola controversa.

Le clausole in contrasto con disposizioni imperative di legge e/o di CCNL vigenti sono date come non apposte e automaticamente sostituite dalle stesse.

TIT. II

COSTITUZIONE DEL FONDO RELATIVO ALLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'

ART. 3 – COSTITUZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 31 DEL CCNL 22/01/2004 –

Il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, risulta costituito per l'anno 2008:

1 – risorse aventi carattere di certezza , stabilità e continuità (art. 31, c. 2) determinate secondo la disciplina contrattuale vigente, quantificate in Euro 79.744,82 con determinazione n. 13 del 04.05.2009 della Responsabile del 1° servizio – risorse economiche e finanziarie.

2 – risorse aventi carattere di eventualità o di variabilità (art. 31, c. 3) derivanti dalle discipline contrattuali vigenti e provvisoriamente quantificate con atto di g.m. 143 del 27.12.2008 in:

Euro 5.416,44 quale integrazione pari all'1,2% Monte salari anno 1997 - come da verbale sottoscritto in data 27.12.2008 dal Nucleo di Valutazione - da destinarsi al personale coinvolto in processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività;

Euro 6.737,38 quali risorse art. 8, comma 3 Lett. b) CCNL 11/04/2008;

COPIA

Risorse aggiuntive, comprensivi di oneri riflessi quali art. 15 comma 1, lettera K CCNL destinato al finanziamento del fondo per la progettazione interna

Risorse aggiuntive, previste dall'art. 15, comma 5 CCNL 01.04.1999 per progetti di ampliamento dei servizi e nuove attività;

Risorse aggiuntive art. 4, comma 3, CCNL 05/10/01, comprensivi di oneri riflessi, per l'incentivazione del personale che abbia contribuito al recupero dell'evasione dell'ICI. La percentuale massima è fissata pari al% delle violazioni effettivamente incassate;

Risorse aggiuntive, comprensivi di oneri riflessi, art. 4, comma 4, CCNL 05/10/2001 per servizi pubblici non essenziali dai quali ne deriva un contributo dall'utenza ai sensi dell'art. 43 L. 449/97 - La percentuale massima è fissata pari al 10% degli importi effettivamente incassati - (rif. Atto di g.m. 68/2002)

Risorse aggiuntive, comprensivi di oneri riflessi, previste dall'art. 2, comma 11 della L. 24/12/2007, n. 244 e assegnate in attuazione del D.Lgs. n. 30/2007 per il solo anno 2008 - finanziato con contributo erariale

3. **Risorse aggiuntive** per applicazione articolo 208 C.D.S (DLgs 285/92) .

TIT. III

COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - ART. 14 CCNL 01.04.1999

ART. 4 - COSTITUZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 14 CCNL 01.04.99

Il fondo destinato alla corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario di cui all'art. 14 CCNL 01.04.1999 è stato quantificato in Euro 7.205,72 con determina n. 13 del 04.05.2009 dalla Responsabile del 1^ servizio - Risorse Economiche e finanziari -

Il fondo come sopra costituito viene integrato dell'importo assegnato in attuazione del Decreto della Regione Emilia Romagna n. 38 del 27.02.2009 e da destinarsi ai dipendenti che hanno svolto servizio straordinario per emergenza neve/frane nel periodo novembre/ dicembre 2008 come da rendicontazione inviata alla Regione E.R.

TITOLO IV°

UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI

Le parti convengono di destinare le risorse stabili al finanziamento degli istituti economici enunciati nei seguenti articoli.

ART. 5 UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI GIA' GIURIDICAMENTE EFFETTUATE A TUTTO IL 31/12/2007 - ART. 17, COMMA 2, LETT. B) DEL CCNL DELL'1.4.1999.

Ai sensi dell'art. 34, comma 1, del CCNL del 22.1.2004, le risorse economiche già destinate alla progressione orizzontale all'interno della categoria sono interamente a carico del fondo di cui al precedente art. 3.

COPIA

Il fondo destinato al finanziamento delle progressioni orizzontali già in essere giuridicamente al 31/12/2007 è quantificato in Euro 43.112,97 .

ART. 6 UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI RELATIVE ALL'ANNO 2008 - ART. 17, COMMA 2, LETT. B) DEL CCNL DELL'1.4.1999.

Vengono destinati per l'anno 2008 risorse pari ad un massimo di €. 6.000 per l'attivazione di procedure di selezione ai fini dell'attribuzione di progressioni economiche orizzontali tra il personale dipendente ritenuto idoneo in sede di valutazione ed in possesso dei requisiti previsti dai CCNL e dai criteri allegati alla D.G.M.100 del 26.05.09 in vigore dal 01-01-2008, considerato che già nell'accordo decentrato 2007 sottoscritto definitivamente in data 5/09/2007 si prevedeva che i criteri allora vigenti per le progressioni orizzontali fossero rivisti ed integrati a partire dall'anno 2008.

Per il personale utilmente classificato nella graduatoria ed in possesso dei requisiti all'01-01-2008, si conviene che le progressioni orizzontali corrispondenti avranno decorrenza 01-01-2008.

Il regime transitorio previsto dall'accordo decentrato anno 2007 per i dipendenti che maturino i requisiti temporali in corso d'anno cesserà di avere applicazione al 31-12-2008.

Dall'anno 2009 i requisiti di anzianità nella qualifica dovranno essere posseduti all'01-01 dell'anno di riferimento per poter accedere alla relativa , eventuale, selezione .

ART. 7 UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELL'INDENNITA' DI COMPARTO

Parte delle risorse stabili sono destinate alla corresponsione dell'indennità di comparto secondo la disciplina dell'art. 33 e per gli importi indicati in tabella D del CCNL del 22.01.2004.

Per l'anno 2008 l'ammontare dell'indennità di comparto finanziata con risorse decentrate stabili risulta pari ad Euro 13.233,23 .

ART. 8 UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELL'INDENNITA' DI RESPONSABILITA' DI PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI.

Al personale adibito in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa compete una indennità giornaliera proporzionata al valore medio mensile dei valori maneggiati (art. 36 CCNL 14/09/2000). L'importo di tale indennità viene determinata in Euro 0,66 giornalieri per le sole giornate di effettivo svolgimento delle funzioni che comportino maneggio di valori di cassa , l'erogazione avverrà a seguito di apposita liquidazione presentata dal competente Responsabile di Servizio in cui siano attestati i giorni di effettivo svolgimento delle mansioni di maneggio valori .

Per la corresponsione e l'applicazione di detta indennità è fissato un tetto massimo complessivo di € 800,00 e vengono individuate le seguenti figure:

Agenti di P.M.

Addetti all'ufficio anagrafe

COPIA

Per i dipendenti cui sono state attribuite con atto formale le specifiche responsabilità previste dall'art.17, comma 2, lett. f) del CCNL del 1.4.1999, così come integrato dall'art. 36, comma 2 del CCNL del 22.1.2004, è prevista una indennità nella misura massima di €. 2.500,00 annui lordi.

Per la corresponsione e l'applicazione di detta indennità viene individuata quale figura destinataria l'economista comunale per il quale viene fissata una indennità annua di € 1.000,00.

| Descrizione della specifica responsabilità e relativo compenso | Indennità lorda |
|---|------------------------|
| Economista comunale | € 1.000,00 |
| Addetti ufficio anagrafe | € 0,66 al gg |
| Agenti di P.M. | € 0,66 al gg |
| | |

ART. 9 - UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL PAGAMENTO DELLA REPERIBILITA'

Relativamente all'anno 2008 l'istituto della reperibilità è limitato all'area tecnica nel periodo invernale che va dal 15 Novembre al 15 Marzo ed è retribuito secondo quanto previsto dall'art. 23 del CCNL 14/09/2000. I lavoratori coinvolti sono i sette dipendenti esterni per 6 giorni al mese per 4 mesi per euro 10,33 orarie. Pertanto l'importo complessivo erogabile per produttività risulta essere pari ad euro 1.730,40 .

Per l'applicazione dall'anno 2009 dovrà esserci apposito atto formale per introdurre la reperibilità, in esso dovranno essere precisati i periodi ed i dipendenti coinvolti. La retribuzione di tale istituto sarà quella prevista dall'art. 23 del CCNL 14/09/2000, le risorse saranno da reperire nell'ambito delle risorse decentrate stabili.

ART. 10 UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI DESTINATE AL PAGAMENTO DELLE INDENNITA' DI RISCHIO ED INDENNITA' DI TURNO

1. **L'indennità di rischio**, in applicazione della disciplina dell'art. 37 del CCNL del 22.1.2004, è corrisposta:

- a) al personale che offre prestazioni lavorative comportanti condizioni di particolare esposizione al rischio ;

COPIA

b) è quantificata in complessivi €. 30,00 mensili (art. 41 CCNL del 22.1.2004);

c) compete solo per i periodi di effettiva esposizione al rischio;

Le risorse destinate ed i profili beneficiari di tale indennità sono i seguenti:

| Profilo Professionale | N. Addetti | Somma Prevista |
|--|-------------------|-----------------------|
| ISTRUTTORI /COLLABORATORI / ESECUTORI TECNICI | 8 | €. 2.880,00 |
| ASSISTENTE DOMICILIARE | 1 | € 360,00 |

2. L'indennità per turno, in applicazione dell'art. 22, comma 5, del CCNL del 14.9.2000, è corrisposta per il servizio di turnazione svolto dalla Polizia Municipale .

Tale indennità viene erogata con cadenza mensile posticipata dopo aver accertato i servizi effettivamente svolti dai singoli addetti come da apposite richieste di liquidazione del responsabile del Servizio cui compete la verifica di cui sopra .

Le risorse destinate alla corresponsione di tale indennità sono previste per l'anno 2008 per un importo massimo pari a Euro 6.800,00

TITOLO V°

UTILIZZO DELLE RISORSE VARIABILI

ART. 11 - Le parti convengono di destinare le risorse variabili al finanziamento degli istituti enunciati nei seguenti articoli.

1) Le risorse di € 5.416,44, quale **integrazione pari all'1,2% Monte salari anno 1997**, saranno destinate al personale coinvolto in processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività così come individuati nel verbale sottoscritto in data 27.12.2008 dal nucleo di valutazione:

| Profilo Professionale | N. Addetti | Somma Prevista |
|--|-------------------|-----------------------|
| 4^ SERVIZIO COLLABORATORI / ESECUTORI TECNICI | 7 | €. 1.416,44 |
| AGENTI DI P.M. | 3 | € 4.000,00 |
| | | |

ART. 12 – MAGGIORAZIONE ART. 24 CCNL 14/09/2000: TRATTAMENTO PER ATTIVITA' PRESTATI IN GIORNO FESTIVO

Per l'erogazione del compenso aggiuntivo di cui sopra si attinge dalle risorse decentrate variabili se disponibili, diversamente si dovrà attingere dal fondo delle risorse decentrate stabili.

COPIA

Condizione necessaria per l'erogazione è la preventiva autorizzazione allo svolgimento di attività in giorno festivo .

Tale maggiorazione non è cumulabile con l'indennità di turno o con i compensi per lavoro straordinario.

ART. 13 – COMPENSI PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI – art. 18 L. 109/1994 s.m.i.

Sono stanziati Euro 18.000 comprensivi di oneri riflessi, quali risorse aggiuntive ai sensi dell'art. 15 comma 1 lettera K CCNL 01/04/1999 destinato al fondo per il finanziamento della progettazione interna. Tali risorse saranno erogate secondo le modalità previste da apposita regolamentazione e secondo la vigente normativa.

ART. 14 - RISORSE AGGIUNTIVE PREVISTE DALL'ART. 15 COMMA 5 CCNL 01.04.1999 PER PROGETTI DI AMPLIAMENTO DEI SERVIZI E NUOVE ATTIVITA' .

Ai sensi del comma 5 dell'art. 15 del CCNL 1 aprile 1999 il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2008 di cui all'art. 31 c. 3 CCNL 22 gennaio 2004 (c.d. Risorse decentrate variabili) viene implementato di complessivi € 3.240 da destinare ai seguenti progetti:

Euro 1.000,00 per il finanziamento del progetto presentato dal V^ servizio relativo all'abbandono del cartaceo delle schede anagrafiche e degli stati di famiglia – progetto presentato dall'amministrazione comunale alla prefettura ed al Ministero dell'Interno con prot. 6919 del 05/11/2007

Euro 2.240,00 per il finanziamento del progetto presentato dal IV^ servizio relativo al trasferimento c/o la sede municipale dell'ufficio urbanistica, gestione del territorio edilizia privata e ambiente con gestione diretta da parte del servizio lavori pubblici – rif. atto di G.M. n. 4 del 29/01/2008 .

Tali somme saranno rese disponibili solo a consuntivo , dopo aver accertato i risultati , come da apposita relazione del competente Responsabile di Servizio .

I presupposti ed i risultati dei progetti dovranno essere verificati e certificati dai servizi di controllo interno (Revisore dei Conti) .

ART. 15 – RISORSE AGGIUNTIVE PREVISTE DALL'ART. 4, COMMA 3, CCNL 05/10/2001 PER RECUPERO ICI

Tali compensi, comprensivi di oneri riflessi, vengono erogati al personale che abbia contribuito al recupero dell'evasione ICI. La % massima da utilizzare a tal fine – fissata con atto di g.m. 101 del 26.05.09 - è pari al 10% degli importi effettivamente incassati quali violazioni nell'anno di competenza. La ripartizione verrà effettuata tra gli addetti secondo la valutazione del responsabile del Servizio in base alle prestazioni effettuate da ciascuno. Secondo quanto previsto dall'art. 8 CCNL 05/10/2001, tali risorse possono essere destinate ad incrementare la retribuzione di risultato del personale incaricato della P.O.. Per l'anno 2008 si conviene di non erogare tale indennità al responsabile di P.O. ripartendo l'intero importo tra il personale che ha contribuito al recupero dell'evasione ICI.

La quantificazione dovrà essere effettuata a consuntivo in termini di effettivo incasso e non di valori solamente accertati.

COPIA

ART. 16 RISORSE AGGIUNTIVE PREVISTE DALL'ART. 4, COMMA 4 CCNL 05/10/2001 PER SERVIZI PUBBLICI NON ESSENZIALI DAI QUALI NE DERIVI UN CONTRIBUTO DALL'UTENZA

Vengono individuati quali servizi pubblici non essenziali che diano adito ai compensi previsti dall'art. 4, comma 4 CCNL 05-10-01, i corsi svolti per attività ludico / ricreative / formative (es. corso di chitarra, corso di yoga ecc.) In riferimento a quanto già stabilito su atto di g.m. 68/2002, l'importo è fissato nella misura massima del 10% delle somme effettivamente incassate sulla partecipazione ai corsi.

Eventuali compensi da erogarsi ai sensi dell'art. 4, comma 4 per sponsorizzazioni dovranno far riferimento ad atti formali e seguiranno gli stessi criteri sopra indicati.

La quantificazione dovrà essere effettuata a consuntivo in termini di effettivo incasso e non di valori solamente accertati. La ripartizione verrà effettuata tra gli addetti secondo la valutazione del responsabile del Servizio in base alle prestazioni effettuate da ciascuno.

I compensi spettanti a tale titolo sono da considerarsi comprensivi di oneri.

ART. 17 RISORSE AGGIUNTIVE PREVISTE DALL'ART. 2, COMMA 11 24/12/2007 N. 244 IN ATTUAZIONE D.L.G.S. 30/2007

Le somme trasferite dalla stato previste dall'art.2, comma 11 L. 244/2007, in attuazione Direttiva 2004/38CE, da destinarsi agli operatori dei servizi demografici che hanno effettivamente svolto le nuove funzioni attribuite ai comuni dal D.Lgs. 30/2007 sono quantificate in Euro 1.232,70 comprensivi di oneri riflessi, pari al 60% di quanto attribuito.

ART. 18 – PRODUTTIVITA' GENERALE

Confluiscono nel fondo destinato alla produttività generale le eventuali economie di spesa realizzate nell'utilizzo dei fondi destinati a finanziare gli altri istituti definiti negli artt. Precedenti con esclusione delle risorse aggiuntive previste nell'art. 3 del presente accordo che essendo finanziate da bilancio ove non utilizzate costituiranno economie di spesa.

Possono accedere al f.do di produttività generale anche:

- il personale a tempo determinato che abbia prestato servizio continuativo per almeno 4 mesi
- il personale assunto con Contratto Formazione Lavoro.

In caso di personale a tempo determinato o cessato in corso d'anno entrambe le quote di produttività generale saranno rapportate al periodo di permanenza in servizio calcolato in giorni (365-esimi) .

Ai fini della distribuzione delle somme si conviene che le stesse saranno erogate in base ai seguenti criteri:

- 1) 80% legato alla valutazione del merito e direttamente proporzionato al punteggio raggiunto ;

L'attribuzione del punteggio viene fatta dai Responsabili di Servizio valutando i dipendenti secondo le schede allegate alla delibera di G.M.100 del 26.05.09

- 2) 20% legato alla presenza in servizio come sotto riportato .

COPIA

Visto il disposto dell'art. 71, comma 5 della L. n. 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008, si ritiene che il criterio della presenza in servizio vada applicato limitatamente all'erogazione della produttività generale, fanno eccezione le assenze dal servizio per:

- ❖ congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro;
- ❖ congedo di paternità;
- ❖ permessi per lutto;
- ❖ permessi per citazione a testimoniare;
- ❖ permessi per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare;
- ❖ assenze previste dell'art. 4, comma 1 L.53/2000;
- ❖ permessi di cui all'art. 33 comma 3 L. 104/92 per i soli dipendenti portatori di handicap grave;
- ❖ qualsiasi altra assenza per servizi obbligatori per legge;

Nel caso infine di assenze, relativamente alla quota riguardante la produttività generale, ci si comporterà come segue:

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| fino a 30 gg di assenza | decurtazione giornaliera dell'1% |
| da 30 gg a 60 gg di assenza | decurtazione giornaliera del 2,33% |
| oltre il 60° gg di assenza | decurtazione al 100% |

Dal computo dei giorni di assenza si escludono quelli connessi a ricoveri ospedalieri o a terapie salvavita.

Nel caso di fruizione dei permessi ad ore, per rispondere ad un criterio di equità, gli stessi saranno rapportati a giorni ed assoggettati al medesimo trattamento previsto per l'assenza giornaliera della medesima tipologia.

Non comportano riduzione i permessi orari per allattamento in quanto rientranti nei diritti fondamentali della maternità/paternità.

Le ferie non comportano riduzione del trattamento economico.

I risparmi di produttività generale conseguente ad assenze non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa, pertanto concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio – rif. Art. 71, comma 1 L.133/2008-

TIT VI

UTILIZZO FONDO PER LA CORRISPONSIONE DEI COMPENSI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - ART. 14 CCNL 01.04.1999

ART. 19 - L'importo del F.do da destinare per il 2008 alla corresponsione degli straordinari ai è pari ad Euro 7.205,72 .

Le parti convengono che la distribuzione dello stesso venga effettuata per servizio in base al numero dei dipendenti presenti in esso ponendo, secondo quanto previsto dal comma 4

COPIA

dell'art. 14 CCNL 01-04-99, il limite massimo annuo individuale per le medesime prestazioni di 180 ore, per la cui distribuzione si procede come da determine dei Capi Servizio e del Direttore Generale.

Gli eventuali risparmi verranno confluiti nelle risorse di cui all'art. 15 comma 1 lett. m) del medesimo contratto con ripartizione tra i dipendenti del servizio dove si è realizzato il risparmio ammessi alla produttività generale secondo i criteri previsti dall'art. 18 per la ripartizione della produttività generale.

TIT VII

Art. 20 – Si prevede di dare attuazione all'art. 208 del Dlgs 285/92 a partire dall'anno 2009 secondo successive modalità definite dalla G.M. con apposito atto su proposta del Responsabile di P. M.

TIT VIII

MODALITA' DI CORRESPONSIONE DEI COMPENSI .

ART. 21 – I compensi di cui agli articoli precedenti saranno erogati a fronte di apposita liquidazione del competente Responsabile di Servizio .

Sono escluse le voci mensilizzate quali progressione economica ed indennità di comparto . Per l'indennità di rischio occorre apposita attestazione sui periodi di effettiva esposizione al rischio .

Le parti contraenti sottoscrivono:

In rappresentanza dell'Amministrazione Comunale i Signori:

- DEODATI MICHELE _____
- PALMIERI LORETTA _____
- SONORI MAURIZIO _____
- LAZZARI PATRIZIA _____
- CORSOLINI MARIASILVIA _____

E, in rappresentanza delle R.S.U. Interne, i Signori:

- BERNARDI CLAUDIO C.G.I.L. _____
- MAZZA FIAMMETTA C.G.I.L. _____
- ZACCANTI STEFANO C.G.I.L. _____

E, in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali Territoriali, il Signor

- NEGRONI CARLO C.G.I.L. _____

Gaggio Montano, 4 giugno 2009

COPIA

DICHIARAZIONE N. 1 :

La FP-CGIL chiede che , in sede di assestamento di bilancio e del riequilibrio delle risorse tra spese di investimento e spese correnti, i risparmi accertati nelle risorse di cui all'art. 92 DLGS 163/2006 (da 2% a 0,5%) in precedenza destinati agli incentivi del Servizio Tecnico, vengano destinati ad incrementare il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività .

in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali Territoriali, il Signor

NEGRONI CARLO

C.G.I.L.

Gaggio Montano, 4 giugno 2009